
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

(Provincia di Imperia)

REGOLAMENTO
PER
IL SERVIZIO TAXI

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TAXI

CAPO I IL SERVIZIO TAXI

Articolo 1 (Definizione del servizio)

1. Il servizio di taxi, così come definito dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale, con funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Articolo 2 (Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1 titolari di licenza per l'esercizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 3 (Condizioni d'esercizio)

1. in capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 4

(Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi)

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale alle seguenti condizioni:
 - a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 8;
 - b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.
2. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
 - a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
 - b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
 - c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
 - d) il periodo di validità.

Articolo 5

(Riconoscibilità delle autovetture)

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura del seguente contrassegno: sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20.

Articolo 6

(Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze).

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, in funzione di Presidente;
 - b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Responsabile dell'ufficio Commercio;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale;
 - e) da un rappresentante dei tassisti locali;
 - f) da un rappresentante delle associazioni degli utenti;
2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno; in sede di prima convocazione la riunione della Commissione è valida qualora siano presenti metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, per la validità della riunione, è sufficiente la presenza di 3 componenti.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo II, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 10;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 11 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. La Commissione dura in carica quattro anni.

Articolo 7

(Requisiti per l'esercizio della professione di tassista)

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada (KAP);
 - b) iscrizione al ruolo dei conducenti con autovettura istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) idoneità professionale acquisita ai sensi dell'art. 8 – comma 2 – della legge regionale n. 40/1994 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/1997;
2. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio – Sezione conducenti di autovetture.
3. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, deve essere esibito agli organi di vigilanza.
4. La professione di tassista rientra nei c.d. mestieri girovaghi, per cui è necessaria l'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'art. 121 del TULPS (R.D. 773/31) e dell'art. 19 del D.P.R. 616/77.

CAPO II LA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 8

(Numero delle licenze)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dell'art. 4 della Legge Regionale 40/1994 come modificata dalla legge Regionale 41/1997, il numero delle licenze rilasciabili è fissato in 4 (quattro).

Articolo 9

(Concorso per l'assegnazione delle licenze)

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso bando di pubblico concorso alle singole persone che abbiano la proprietà – o disponibilità in leasing – del veicolo, ai sensi dell'art. 8 della L. 21/92.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 10

(Contenuti del bando)

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Articolo 11 **(Titoli oggetto di valutazione)**

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio da taxi, la Commissione di cui all'art. 6 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) laurea, punti 2;
 - b) diploma maturità, punti 1;
 - c) periodi complessivi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea, punti 3 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
 - d) conoscenza di una lingua straniera attestata da idonea documentazione rilasciata da scuole pubbliche o legalmente riconosciute, punti 3.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più giovane d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 12 **(Assegnazione, rilascio e validità della licenza)**

1. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 6, in base a tale deliberazione, il Funzionario preposto procederà al rilascio del titolo.
2. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di tassista.
3. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 13 **(Trasferibilità della licenza)**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, ovvero, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato dagli eredi, nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. E' disposto il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente uffici comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza taxi.

CAPO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 14 (Inizio e sospensione del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. E' concessa facoltà al Funzionario preposto di prorogare, per gravi comprovati motivi, il periodo di cui sopra di ulteriori mesi 6.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

Articolo 15 (Modalità del servizio)

1. Il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata; lo stanziamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 23.
2. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno del territorio comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Imperia servite da strade asfaltate.
3. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
4. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

Articolo 16 (Turni di servizio ed acquisizione della corsa)

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 6.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale, mediante chiamata al telefono pubblico della zona di carico stessa;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Articolo 17 (Comportamento del tassista durante il servizio)

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale,
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;

- g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - h) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - i) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - j) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto, in base alle vigenti disposizioni fiscali;
 - k) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo e chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 15 – comma 3;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo seguente;
 - h) fare pubblicità personale;
 - i) effettuare trasporto merci.

Articolo 18 **(Trasporto handicappati)**

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 19 **(Comportamento degli utenti)**

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente Codice della Strada;

Articolo 20 **(Interruzione del trasporto)**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 21 **(Sostituzione e collaborazione alla guida)**

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età;

3. Il titolare è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune della sostituzione alla guida, allegando alla stessa la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti, nonché dei requisiti professionali del sostituto.

4. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7.

5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

6. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi, previa comunicazione al Comune, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 7.

Articolo 22 *(Responsabilità nell'esercizio del servizio)*

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Articolo 23 *(Tariffe)*

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica:
3. Per servizio urbano si intende il servizio effettuato all'interno del territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare.

Articolo 24 *(Tassametro)*

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge 21/92.

CAPO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 25 *(Addetti alla vigilanza)*

1. la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 26 **(Sanzioni)**

1. Le violazioni al presente regolamento che non siano sanzionate da norme di rango superiore sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Il Funzionario preposto determina con propria ordinanza, gli importi da pagare ai sensi dell'art. 107 R.D. 383/1934.
3. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 15, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della L.R. n. 40/1994 come modificato dalla Legge Regionale n. 41/97.
4. Chiunque eserciti l'attività taxi senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, comma 1 della Legge n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della Legge Regionale n. 40/1994.
5. I proventi relativi alle sanzioni amministrative spettano al Comune.

Articolo 27 **(Rinuncia alla licenza)**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Articolo 28 **(Sospensione della licenza)**

1. La licenza è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione dei precetti di cui all'art. 16 relativi al mancato rispetto di turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 21;
 - e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 18;
 - f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 26.
2. Sul periodo di sospensione della licenza si tiene conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 29 **(Revoca e decadenza della licenza)**

1. E' disposta la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1;
 - b. quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli artt. 2 e 7;

- c. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'articolo 13;
 - d. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 28;
 - e. per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 3. E' disposta la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 1.
 4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 30

(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza)

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Articolo 31

(Irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui al capo IV sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 32

(Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali)

1. AI sensi di quanto disposto dal Titolo II della L.R. n. 40/1994 come modificata dalla Legge Regionale n. 41/1997 il presente Regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Imperia.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/06/88 n. 27, trasmessa al Comitato Regionale di Controllo in data 14/06/88 e divenuta esecutiva il 15/07/88, ai sensi del comma 40 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n.127.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Dr. Donato)

Publicato all'Albo Pretorio il giorno 11/06/88 e vi è rimasto affisso per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni o reclami.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Dr. Donato)

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 27/09/88 . =

San Bartolomeo al Mare, li 28/09/88



IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Dr. Donato)

Pb/tabelle-regolamento-entrata in vigore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI DOT. DONATO)